

Delibera 29 agosto 2017, n. 943

Requisiti di accesso e criteri di erogazione e gestione dell'assegno provinciale al nucleo familiare e dell'assegno provinciale per i figli (modificata con delibera n. 1388 del 18.12.2018) (vedi anche delibera n. 1179 del 31.10.2017)

ALLEGATO A

Requisiti di accesso e criteri di erogazione e gestione dell'assegno provinciale al nucleo familiare e dell'assegno provinciale per i figli

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano i requisiti di accesso nonché l'erogazione e la gestione delle prestazioni economiche di competenza della Provincia Autonoma di Bolzano a favore delle famiglie, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), della [legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8](#), e successive modifiche.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini delle prestazioni di cui ai capi II e III:

a) per unico genitore si intende il/la richiedente che convive con i figli in assenza dell'altro genitore, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, in caso di separazione o divorzio;

b) i coniugi sono considerati separati:

1) in caso di separazione giudiziale, dal momento in cui il presidente del tribunale ha disposto con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi;

2) in caso di separazione consensuale, quando il tribunale ha emesso il decreto di omologa della separazione, oppure dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato, ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale dello stato civile;

3) in caso di domanda di nullità del matrimonio, quando il tribunale ha ordinato la separazione temporanea.

2. Ai fini della prestazione di cui al capo III:

a) per soggetti equiparati si intendono le persone di cui all'articolo 16 comma 1;

b) sono considerati disabili i soggetti riconosciuti invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, nonché i ciechi civili e i sordi.

Art. 3 Prestazioni economiche

- a) contributo per famiglie con figli di età compresa fra zero e tre anni, di seguito denominato assegno provinciale al nucleo familiare o assegno familiare;
- b) contributo integrativo dell'assegno provinciale al nucleo familiare;
- c) contributo per famiglie con figli minorenni o soggetti equiparati, di seguito denominato assegno provinciale per i figli o assegno per i figli.

Capo II

Assegno provinciale al nucleo familiare

Art. 4

Descrizione della prestazione

1. L'assegno al nucleo familiare costituisce un contributo per la cura e l'assistenza dei figli di età compresa fra zero e tre anni, sia a casa, sia presso i servizi per la prima infanzia.

Art. 5

Beneficiari e requisiti

1. Ha diritto all'assegno al nucleo familiare il genitore o la persona affidataria con residenza ininterrotta da almeno 5 anni in provincia di Bolzano, maturata al momento della presentazione della domanda.
2. In alternativa ai cinque anni di residenza è riconosciuta la residenza storica anagrafica di quindici anni, di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda.
3. L'assegno al nucleo familiare spetta per ogni figlio dalla nascita fino al compimento del terzo anno di età, a condizione che il figlio risieda in provincia di Bolzano, sia convivente con la persona richiedente la prestazione e risulti sullo stato di famiglia della stessa. In caso di adozione, il periodo di spettanza di tre anni decorre dalla data di adozione riportata nel relativo provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile.
4. L'assegno al nucleo familiare spetta altresì per i minori in affidamento a tempo pieno, anche se non risultanti sullo stato di famiglia della persona richiedente, purché siano soddisfatte le altre condizioni di cui al comma 3. In caso di affidamento, il periodo di spettanza di tre anni decorre dalla data di inizio dell'affidamento stesso, indicata nel relativo provvedimento.

Art. 6

Ammontare dell'assegno al nucleo familiare

1. L'assegno al nucleo familiare ammonta a 200,00 euro mensili per singolo figlio.

Art. 7

Presentazione della domanda

1. La domanda volta ad ottenere l'assegno al nucleo familiare va presentata all'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE), tramite gli enti di patronato o per via telematica, entro il terzo anno di vita del/della minore ovvero entro tre anni dalla data del provvedimento di adozione o affidamento. La domanda di assegno al nucleo familiare ha validità fino al terzo anno di vita del/della minore, ovvero, in caso di adozione o affidamento, fino a tre anni dalla data del relativo provvedimento e comunque non oltre il diciottesimo anno d'età.

Art. 8

Periodi di erogazione

1. In caso di presentazione della domanda entro un anno dalla data di nascita del/della minore, ovvero dalla data del provvedimento di adozione o affidamento, l'assegno al nucleo familiare è erogato con decorrenza dalla data di nascita, ovvero dalla data del provvedimento di adozione o affidamento, a condizione che a tale data sussistessero già i requisiti previsti. In caso di presentazione della domanda dopo il suddetto termine, l'assegno al nucleo familiare è erogato con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione della domanda ed è corrisposto per il periodo residuo, fino al compimento del terzo anno di vita del/della minore o fino allo scadere del terzo anno dalla data del provvedimento di adozione o affidamento.

Art. 9

Situazione economica e composizione del nucleo familiare

1. L'assegno al nucleo familiare spetta qualora la situazione economica del nucleo familiare non superi, al momento della presentazione della domanda, l'importo di 80.000 euro l'anno.

2. Ai fini della rilevazione della situazione economica si considera il nucleo familiare di base di cui all'articolo 12 del [decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2](#), e successive modifiche.

Capo II/bis

Contributo integrativo dell'assegno provinciale al nucleo familiare ("Assegno provinciale al nucleo familiare +")

Art. 9/bis

Descrizione della prestazione

1. Il contributo integrativo dell'assegno provinciale al nucleo familiare, "Assegno provinciale al nucleo familiare +", di seguito indicato come "contributo integrativo", costituisce un'integrazione dell'assegno provinciale al nucleo familiare spettante a famiglie con figli di età compresa fra zero e tre anni, nelle quali i padri lavoratori nel settore privato usufruiscono del congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche.

2. Il contributo integrativo si configura come non imponibile ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modifiche, in quanto finalizzato all'integrazione del reddito familiare.

Art. 9/ter

Beneficiari e requisiti

1. Hanno diritto al contributo integrativo i nuclei familiari in cui i padri svolgono un'attività lavorativa nel settore privato in provincia di Bolzano e, nei primi 18 mesi di vita del proprio figlio/della propria figlia, usufruiscono del congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche, per un periodo minimo di due mesi interi continuativi.

2. Ai fini dei presenti criteri per mese intero si intende il periodo di tempo intercorrente tra un dato giorno del mese e il giorno antecedente il corrispondente giorno del mese successivo.

3. Il contributo integrativo spetta anche ai nuclei familiari, nei quali i padri adottivi o affidatari usufruiscono del congedo parentale nei primi 18 mesi dall'ingresso del/della minore nel nucleo familiare.

4. I richiedenti il contributo integrativo devono aver presentato domanda di assegno provinciale al nucleo familiare per il periodo in cui usufruiscono del congedo parentale, e devono essere in possesso di tutti i requisiti di accesso all'assegno provinciale al nucleo familiare di cui al Capo II.

5. Il padre che fruisce del congedo parentale, se persona diversa dal richiedente il contributo integrativo, deve far parte del nucleo familiare dichiarato nella domanda di assegno provinciale al nucleo familiare.

6. Il contributo integrativo non spetta nel caso in cui il figlio/la figlia abbia frequentato un servizio per la prima infanzia nel periodo in cui il padre ha usufruito del congedo parentale per il quale ha richiesto il contributo integrativo.

Art. 9/quater

Domanda

1. La domanda di concessione del contributo integrativo deve essere presentata all'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE) dal genitore che ha richiesto l'assegno provinciale al nucleo familiare.
2. La domanda può essere presentata a partire dalla data in cui il padre ha terminato il congedo parentale per il quale viene richiesto il contributo integrativo, ed entro e non oltre 90 giorni da tale data.
3. I richiedenti possono presentare domanda anche tramite i Patronati della provincia di Bolzano, i quali la inoltreranno all'ASSE entro la scadenza di cui al comma 2.

Art. 9/quinqes

Termine di conclusione del procedimento

1. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 180 giorni, che decorrono dalla data di presentazione della domanda.

Art. 9/sexies

Ammontare e periodo di concessione del contributo integrativo

1. Il contributo integrativo è concesso per un periodo minimo di due e un periodo massimo di tre mesi interi continuativi di godimento del congedo parentale.
2. Il contributo integrativo ammonta a:
 - a) 400,00 euro mensili per i padri che nel periodo di cui al comma 1 percepiscono un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione,
 - b) 800,00 euro mensili per i padri che non percepiscono alcuna retribuzione,
 - c) 600,00 euro mensili per i padri che percepiscono un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione solo per una parte del periodo di cui al comma 1.
3. In caso di parto gemellare o plurimo oppure di adozione o affidamento di più figli, il contributo integrativo è concesso per ogni ulteriore figlio/figlia per un ulteriore periodo come stabilito al comma 1. L'importo mensile rimane quello stabilito dal comma 2.°.

Capo III

Assegno provinciale per i figli

Art. 10

Descrizione della prestazione

1. L'assegno per i figli costituisce un contributo per la copertura delle spese di mantenimento dei figli minorenni o soggetti equiparati.

Art. 11

Beneficiari e requisiti

1. Ha diritto all'assegno per i figli il genitore o la persona affidataria con residenza ininterrotta da almeno 5 anni in provincia di Bolzano, maturata al momento della presentazione della domanda, o il genitore o la persona affidataria coniugato/coniugata con persona in possesso di tale requisito.
2. In alternativa ai cinque anni di residenza è riconosciuta la residenza storica anagrafica di quindici anni, di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda.
3. L'assegno per i figli spetta per i figli minorenni o soggetti equiparati aventi i requisiti specificati nel presente capo.

Art. 12 Ammontare dell'assegno per i figli

1. In caso di nuclei familiari con entrambi i genitori, l'assegno per i figli è corrisposto secondo quanto previsto dall'allegata tabella A.
2. In caso di nuclei familiari con un unico genitore, l'assegno per i figli è corrisposto secondo quanto previsto dall'allegata tabella B.
3. Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio/una figlia o soggetto equiparato disabile, l'assegno per i figli è corrisposto secondo quanto previsto dall'allegata tabella C.

Art. 13 Presentazione della domanda

1. La domanda volta ad ottenere l'assegno per i figli va presentata all'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE) tramite gli enti di patronato o per via telematica e vale solo per l'anno di presentazione della domanda.

Art. 14 Periodi di erogazione

1. Il periodo di riferimento dell'assegno per i figli va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. L'assegno al nucleo familiare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, ovvero dal primo mese dell'anno di riferimento, qualora la domanda sia stata presentata in via anticipata prima dell'inizio dell'anno di riferimento stesso. Qualora la domanda venga presentata entro novanta giorni dalla data della nascita del bambino/della bambina o del provvedimento di adozione o affidamento, l'assegno al nucleo familiare spetta a decorrere dal primo mese successivo a tale data, a condizione che a tale data sussistessero già i requisiti previsti.
2. Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un solo figlio/una sola figlia o soggetto equiparato non disabile, l'assegno per i figli spetta, nella misura prevista dalle tabelle A e B, fino al compimento del settimo anno di vita del bambino/della bambina o fino allo scadere del settimo anno dalla data del provvedimento di adozione o affidamento e comunque non oltre il diciottesimo anno di età.
3. Nel caso di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), l'assegno per i figli spetta fino al compimento del diciottesimo anno di età del/della minore nella misura di cui alla colonna "2 o/oder 1" delle tabelle A, B e C. A tal fine si prende in considerazione anche la situazione economica del figlio/della figlia maggiorenne o soggetto equiparato più giovane. Qualora il figlio/la figlia o il soggetto equiparato sia maggiorenne e disabile, l'assegno al nucleo familiare spetta fino al compimento del diciottesimo anno di età nella misura di cui alla colonna "2 o/oder 1" della tabella C.

Art. 15 Composizione del nucleo familiare

1. Ai fini della concessione dell'assegno per i figli, il nucleo familiare è composto da:

- a) il/la richiedente;
- b) il/la coniuge non legalmente ed effettivamente separato/separata;
- c) la persona con la quale il/la richiedente intrattiene un rapporto coniugale di fatto, di seguito denominata "convivente";
- d) i figli minorenni del/della richiedente, del/della coniuge o convivente o i soggetti equiparati, se residenti in provincia di Bolzano, conviventi con il/la richiedente e risultanti dallo stato di famiglia dello stesso/della stessa, salvo quanto diversamente disposto da atto giudiziale in caso di separazione o divorzio;
- e) nel caso di più figli – o soggetti equiparati – di cui uno solo/una sola minorenni, il figlio/la figlia –o soggetto equiparato – maggiorenne più giovane del/della richiedente, del/della coniuge o convivente, se convivente con il/la richiedente e risultante dallo stato di famiglia dello stesso/della stessa.

Art. 16 Equiparazioni

1. Ai fini della concessione dell'assegno per i figli sono equiparati ai figli minori i seguenti soggetti:
 - a) i figli e le figlie maggiorenni, se disabili;
 - b) i fratelli, le sorelle, i nipoti e le nipoti in linea retta e in linea collaterale maggiorenni, se disabili;
 - c) i minori affidati dal tribunale o con provvedimento amministrativo a tempo pieno ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche, anche se non risultanti sullo stato di famiglia della persona richiedente, i minori posti sotto tutela del/della richiedente nonché i maggiorenni disabili posti sotto la tutela, la curatela, l'amministrazione di sostegno o altra forma di protezione giuridica del/della richiedente.
2. Il nucleo familiare in cui il/la coniuge o convivente non siano genitori dei figli per i quali spetta l'assegno per i figli è equiparato al nucleo familiare composto da due genitori. In questo caso, ai fini della valutazione della situazione economica si considerano il cinquanta per cento del reddito e del patrimonio del/della coniuge o convivente.

Art. 17 Disabili accolti in strutture assistenziali

1. Il requisito della convivenza dei figli minorenni e dei soggetti equiparati con il richiedente l'assegno al nucleo familiare è soddisfatto anche nel caso in cui il componente disabile della famiglia sia accolto in una struttura assistenziale residenziale per un periodo di tempo non superiore complessivamente a 90 giorni nell'arco dell'anno solare. Il superamento del periodo di 90 giorni va tempestivamente comunicato all'ASSE da parte del richiedente e determina la revoca dell'assegno per i figli per l'intero anno di riferimento.

Art. 18 Prosecuzione della prestazione

1. Al fine della prosecuzione dell'erogazione dell'assegno per i figli nell'anno successivo è fatto obbligo alla persona beneficiaria di presentare nuova domanda a partire dal 1° settembre ed entro il 31 dicembre di ogni anno, dichiarando la composizione del nucleo familiare.

Capo IV Disposizioni comuni

Art. 19

Residenza

1. Ai fini della verifica del requisito della residenza di cui agli articoli 5, comma 1, e 11 comma 1, i registri anagrafici comunali non costituiscono unici strumenti di valutazione, bensì possono essere presi in considerazione anche altri elementi tali da far desumere comunque la permanenza stabile sul territorio provinciale. Gli elementi devono essere tali da poter sostituire le risultanze anagrafiche per l'intero periodo in cui il/la richiedente le prestazioni familiari non risulta iscritto nei registri anagrafici. Per la valutazione della residenza storica anagrafica di quindici anni di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 11, comma 2, valgono unicamente le risultanze dei registri anagrafici comunali.

2. La permanenza stabile sul territorio provinciale di cui al comma 1 non si interrompe in caso di intervalli di tempo non superiori a 14 giorni, per i quali la persona richiedente non ha elementi atti a provarla.

Art. 20

Cittadini dell'Unione europea

1. L'assegno al nucleo familiare e l'assegno per i figli spettano ai cittadini e alle cittadine dell'Unione europea entro i limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.

Art. 21

Separazione e divorzio

1. In caso di separazione o divorzio, la persona richiedente l'assegno al nucleo familiare o l'assegno per i figli può essere considerata unico genitore solo qualora il/la coniuge o ex coniuge non conviva con la persona stessa e, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di separazione o divorzio, non risulti più sul suo stato di famiglia.

2. In caso di separazione o divorzio, se il genitore avente diritto, in base a quanto disposto nei provvedimenti riguardanti i figli, all'assegno al nucleo familiare o all'assegno per i figli non coincide con il soggetto che ha presentato la relativa domanda in corso, il genitore avente diritto dovrà presentare una nuova domanda di assegno al nucleo familiare o assegno al nucleo familiare. È fatto salvo quanto percepito dall'altro genitore fino alla presentazione della nuova domanda da parte del genitore avente diritto.

Art. 22

Intese con enti di patronato

1. L'ASSE può concordare intese con gli enti di patronato, nei limiti dei compiti affidati agli stessi dalla legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modifiche, per la trasmissione telematica delle domande e per la conservazione dei documenti cartacei.

Art. 23

Domande incomplete

1. Le domande incomplete devono essere integrate, ove ammissibile, entro 30 giorni dalla relativa richiesta dell'ASSE. Trascorso inutilmente tale termine, le domande sono archiviate. Alla persona richiedente è data comunicazione dell'avvenuta archiviazione.

Art. 24

Domanda presentata da più richiedenti

1. Nel caso in cui la domanda di assegno al nucleo familiare o di assegno per i figli venga presentata da più richiedenti, la relativa prestazione è concessa secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

2. In caso di contestazione da parte di una delle persone richiedenti, la prestazione spetta a colui che si occupa prevalentemente dei

figli o dei soggetti equiparati, come documentato dal servizio sociale territorialmente competente, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5, comma 3, e 15, comma 1, lett. d).

Art. 25

Situazione economica

1. Al fine della rilevazione della situazione economica per la concessione dell'assegno al nucleo familiare o dell'assegno per i figli si applicano le disposizioni di cui al [decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2](#), e successive modifiche, salvo quanto previsto dall'articolo 15 dei presenti criteri.
2. All'assegno al nucleo familiare e all'assegno per i figli non si applica la scala di equivalenza di cui al [decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2](#), e successive modifiche.

Art. 26

Erogazione delle prestazioni economiche

1. L'assegno al nucleo familiare e l'assegno per i figli sono erogati in rate mensili posticipate.
2. Il contributo integrativo di cui al Capo II/bis è erogato in un'unica soluzione insieme all'assegno provinciale al nucleo familiare e con le stesse modalità.
3. Le domande di contributo integrativo sono esaminate ed evase secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi disponibili in bilancio.

Art. 27

Decesso della persona richiedente

1. In caso di decesso del/della richiedente, il/la coniuge o convivente superstite, la persona affidataria dei figli o soggetti equiparati oppure il/la parente che assume a proprio carico il mantenimento degli stessi continua a percepire, senza soluzione di continuità, l'assegno al nucleo familiare o l'assegno per i figli, purché in possesso dei requisiti previsti.

Art. 28

Variazione dei dati dichiarati

1. Qualsiasi variazione relativa ai dati dichiarati nella domanda di assegno al nucleo familiare o di assegno per i figli o di contributo integrativo intervenuta dopo la presentazione della domanda stessa va immediatamente comunicata all'ASSE. La mancata comunicazione determina la revoca della prestazione economica.
2. Gli eventi che determinano la revoca dell'assegno al nucleo familiare, dell'assegno per i figli o del contributo integrativo o che comportano la rideterminazione dei relativi importi hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati.

Art. 29

Autotutela

1. Se nel corso dell'istruttoria di un ricorso gerarchico alla Giunta provinciale è accertata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per la prestazione oggetto del ricorso medesimo, si procede in autotutela all'erogazione della prestazione richiesta.

[Tabella A](#)

Tabella B

Tabella C

TABELLA A/TABELLE A

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI
(IN CUI NON SONO PRESENTI FIGLI E SOGGETTI EQUIPARATI DISABILI)

FAMILIEN MIT BEIDEN ELTERN
(IN DENEN KEINE KINDER ODER GLEICHGESTELLTE PERSONEN MIT BEHINDERUNG LEBEN)

Importo complessivo mensile dell'assegno per i figli per livello di situazione economica del nucleo familiare e numero di figli

Monatlicher Gesamtbetrag des Kindergeldes je nach wirtschaftlicher Lage der Familie und Kinderzahl

Situazione economica Wirtschaftliche Lage		Numero di figli/Kinderzahl							
da ... von ...	a ... bis ...	Figlio unico Einzelkind	2 o/oder 1*	3	4	5	6	7	oltre/mehr als 7
€ 0,00 - € 13.479,00		€ 76,16	€ 108,06	€ 216,13	€ 324,19	€ 432,25	€ 540,31	€ 648,38	€ 648,38
€ 13.479,01 - € 16.342,00		€ 70,72	€ 103,80	€ 204,75	€ 307,48	€ 411,41	€ 516,15	€ 621,49	€ 621,49
€ 16.342,01 - € 19.206,00		€ 65,28	€ 99,53	€ 193,38	€ 290,78	€ 390,54	€ 491,97	€ 594,60	€ 594,60
€ 19.206,01 - € 22.128,00		€ 59,84	€ 95,27	€ 182,00	€ 274,07	€ 369,69	€ 467,80	€ 567,72	€ 567,72
€ 22.128,01 - € 24.991,00		€ 54,40	€ 91,00	€ 170,63	€ 257,36	€ 348,83	€ 443,63	€ 540,82	€ 540,82
€ 24.991,01 - € 27.853,00		€ 54,40	€ 86,74	€ 159,25	€ 240,65	€ 327,98	€ 419,46	€ 513,95	€ 513,95
€ 27.853,01 - € 30.820,00		€ 54,40	€ 82,47	€ 147,88	€ 223,95	€ 307,13	€ 395,28	€ 487,05	€ 487,05
€ 30.820,01 - € 33.638,00		€ 54,40	€ 78,21	€ 136,50	€ 207,24	€ 286,27	€ 371,11	€ 460,18	€ 460,18
€ 33.638,01 - € 36.502,00			€ 73,94	€ 125,13	€ 190,53	€ 265,42	€ 346,94	€ 433,29	€ 433,29
€ 36.502,01 - € 39.424,00			€ 69,68	€ 113,75	€ 173,82	€ 244,56	€ 322,77	€ 406,40	€ 406,40
€ 39.424,01 - € 42.287,00			€ 65,41	€ 102,38	€ 157,12	€ 223,71	€ 298,59	€ 379,52	€ 379,52
€ 42.287,01 - € 45.149,00			€ 61,15	€ 91,00	€ 140,42	€ 202,85	€ 274,43	€ 352,63	€ 352,63
€ 45.149,01 - € 48.073,00			€ 56,88	€ 79,63	€ 123,71	€ 182,00	€ 250,25	€ 325,74	€ 325,74
€ 48.073,01 - € 50.936,00				€ 68,25	€ 106,99	€ 161,15	€ 226,08	€ 298,85	€ 298,85
€ 50.936,01 - € 53.798,00				€ 56,88	€ 90,29	€ 140,29	€ 201,91	€ 271,97	€ 271,97
€ 53.798,01 - € 56.661,00					€ 73,58	€ 119,44	€ 177,74	€ 245,07	€ 245,07
€ 56.661,01 - € 59.523,00					€ 56,88	€ 98,58	€ 153,56	€ 218,20	€ 218,20
€ 59.523,01 - € 62.385,00						€ 77,73	€ 129,40	€ 191,30	€ 191,30
€ 62.385,01 - € 65.248,00						€ 56,88	€ 105,22	€ 164,43	€ 164,43
€ 65.248,01 - € 68.110,00							€ 81,05	€ 137,53	€ 137,53
€ 68.110,01 - € 70.972,00							€ 56,88	€ 110,65	€ 110,65
€ 70.972,01 - € 73.835,00								€ 83,77	€ 83,77
€ 73.835,01 - € 76.697,00								€ 56,88	€ 56,88

* In presenza di altri figli maggiorenni / Bei weiteren volljährigen Kindern

TABELLA B/TABELLE B

NUCLEI FAMILIARI CON UN UNICO GENITORE
 (IN CUI NON SONO PRESENTI FIGLI E SOGGETTI EQUIPARATI DISABILI)
FAMILIEN MIT EINEM ALLEINERZIEHENDEN ELTERNTEIL
 (IN DENEN KEINE KINDER ODER GLEICHGESTELLTE PERSONEN MIT BEHINDERUNG LEBEN)

Importo complessivo mensile dell'assegno per i figli per livello di situazione economica del nucleo familiare e
 numero di figli

Monatlicher Gesamtbetrag des Kindergeldes je nach wirtschaftlicher Lage der Familie und Kinderzahl

Situazione economica Wirtschaftliche Lage		Numero di figli/Kinderzahl							
da ... von ...	a ... bis ...	Figlio unico Einzelkind	2 o/oder 1*	3	4	5	6	7	oltre/mehr als 7
€ 0,00 - € 13.479,00		€ 76,16	€ 117,17	€ 216,13	€ 500,50	€ 671,13	€ 841,75	€ 949,81	€ 949,81
€ 13.479,01 - € 16.342,00		€ 65,28	€ 102,95	€ 202,85	€ 468,81	€ 632,74	€ 798,16	€ 905,17	€ 905,17
€ 16.342,01 - € 19.206,00		€ 54,40	€ 97,82	€ 189,58	€ 437,14	€ 594,34	€ 754,54	€ 860,52	€ 860,52
€ 19.206,01 - € 22.128,00			€ 92,71	€ 176,31	€ 405,44	€ 555,96	€ 710,94	€ 815,87	€ 815,87
€ 22.128,01 - € 24.991,00			€ 87,58	€ 163,04	€ 373,75	€ 517,56	€ 667,34	€ 771,23	€ 771,23
€ 24.991,01 - € 27.853,00			€ 82,47	€ 149,77	€ 342,06	€ 479,18	€ 623,73	€ 726,58	€ 726,58
€ 27.853,01 - € 30.820,00			€ 77,35	€ 136,50	€ 310,38	€ 440,78	€ 580,13	€ 681,94	€ 681,94
€ 30.820,01 - € 33.638,00			€ 72,23	€ 123,23	€ 278,69	€ 402,40	€ 536,53	€ 637,29	€ 637,29
€ 33.638,01 - € 36.502,00			€ 67,11	€ 109,96	€ 247,00	€ 364,00	€ 492,92	€ 592,64	€ 592,64
€ 36.502,01 - € 39.424,00			€ 61,99	€ 96,69	€ 215,32	€ 325,61	€ 449,31	€ 547,99	€ 547,99
€ 39.424,01 - € 42.287,00			€ 56,88	€ 83,42	€ 183,63	€ 287,22	€ 405,72	€ 503,34	€ 503,34
€ 42.287,01 - € 45.149,00				€ 70,15	€ 151,94	€ 248,83	€ 362,10	€ 458,70	€ 458,70
€ 45.149,01 - € 48.073,00				€ 56,88	€ 120,25	€ 210,44	€ 318,50	€ 414,05	€ 414,05
€ 48.073,01 - € 50.936,00					€ 88,56	€ 172,05	€ 274,90	€ 369,41	€ 369,41
€ 50.936,01 - € 53.798,00					€ 56,88	€ 133,66	€ 231,29	€ 324,76	€ 324,76
€ 53.798,01 - € 56.661,00						€ 95,27	€ 187,69	€ 280,11	€ 280,11
€ 56.661,01 - € 59.523,00						€ 56,88	€ 144,08	€ 235,46	€ 235,46
€ 59.523,01 - € 62.385,00							€ 100,48	€ 190,81	€ 190,81
€ 62.385,01 - € 65.248,00							€ 56,88	€ 146,17	€ 146,17
€ 65.248,01 - € 68.110,00								€ 101,52	€ 101,52
€ 68.110,01 - € 70.972,00								€ 56,88	€ 56,88

* In presenza di altri figli maggiorenni / Bei weiteren volljährigen Kindern

TABELLA C/TABELLE C

NUCLEI FAMILIARI IN CUI SONO PRESENTI FIGLI O SOGGETTI EQUIPARATI DISABILI
 FAMILIEN MIT KINDERN ODER GLEICHGESTELLTEN PERSONEN MIT BEHINDERUNG

Importo complessivo mensile dell'assegno per i figli per livello di situazione economica del nucleo familiare e numero di figli

Monatlicher Gesamtbetrag des Kindergeldes je nach wirtschaftlicher Lage der Familie und Kinderzahl

Situazione economica Wirtschaftliche Lage		Numero di figli/Kinderzahl							
da ... von ...	a ... bis ...	Figlio unico Einzelkind	2 o/oder 1*	3	4	5	6	7	oltre/mehr als 7
€ 0,00 - € 13.479,00		€ 341,25	€ 449,31	€ 557,38	€ 665,44	€ 949,81	€ 1.057,88	€ 1.165,94	€ 1.165,94
€ 13.479,01 - € 16.342,00		€ 312,81	€ 416,61	€ 521,62	€ 627,41	€ 900,21	€ 1.007,83	€ 1.115,53	€ 1.115,53
€ 16.342,01 - € 19.206,00		€ 284,38	€ 383,91	€ 485,87	€ 589,37	€ 850,60	€ 957,78	€ 1.065,11	€ 1.065,11
€ 19.206,01 - € 22.128,00		€ 255,94	€ 351,21	€ 450,12	€ 551,33	€ 801,00	€ 907,73	€ 1.014,71	€ 1.014,71
€ 22.128,01 - € 24.991,00		€ 227,50	€ 318,50	€ 414,39	€ 513,30	€ 751,39	€ 857,68	€ 964,29	€ 964,29
€ 24.991,01 - € 27.853,00		€ 199,06	€ 285,80	€ 378,63	€ 475,26	€ 701,77	€ 807,63	€ 913,89	€ 913,89
€ 27.853,01 - € 30.820,00		€ 170,63	€ 253,09	€ 342,88	€ 437,23	€ 652,17	€ 757,57	€ 863,47	€ 863,47
€ 30.820,01 - € 33.638,00		€ 142,19	€ 220,40	€ 307,13	€ 399,20	€ 602,56	€ 707,53	€ 813,05	€ 813,05
€ 33.638,01 - € 36.502,00		€ 113,75	€ 187,69	€ 271,37	€ 361,16	€ 552,95	€ 657,48	€ 762,64	€ 762,64
€ 36.502,01 - € 39.424,00		€ 85,31	€ 154,99	€ 235,62	€ 323,11	€ 503,34	€ 607,43	€ 712,24	€ 712,24
€ 39.424,01 - € 42.287,00		€ 56,88	€ 122,28	€ 199,87	€ 285,09	€ 453,74	€ 557,38	€ 661,82	€ 661,82
€ 42.287,01 - € 45.149,00			€ 89,58	€ 164,14	€ 247,05	€ 404,14	€ 507,32	€ 611,41	€ 611,41
€ 45.149,01 - € 48.073,00			€ 56,88	€ 128,38	€ 209,02	€ 354,52	€ 457,28	€ 560,99	€ 560,99
€ 48.073,01 - € 50.936,00				€ 92,63	€ 170,98	€ 304,92	€ 407,23	€ 510,58	€ 510,58
€ 50.936,01 - € 53.798,00				€ 56,88	€ 132,95	€ 255,30	€ 357,18	€ 460,18	€ 460,18
€ 53.798,01 - € 56.661,00					€ 94,92	€ 205,70	€ 307,13	€ 409,76	€ 409,76
€ 56.661,01 - € 59.523,00					€ 56,88	€ 156,08	€ 257,07	€ 359,34	€ 359,34
€ 59.523,01 - € 62.385,00						€ 106,48	€ 207,02	€ 308,94	€ 308,94
€ 62.385,01 - € 65.248,00						€ 56,88	€ 156,98	€ 258,52	€ 258,52
€ 65.248,01 - € 68.110,00							€ 106,93	€ 208,10	€ 208,10
€ 68.110,01 - € 70.972,00							€ 56,88	€ 157,71	€ 157,71
€ 70.972,01 - € 73.835,00								€ 107,29	€ 107,29
€ 73.835,01 - € 76.697,00								€ 56,88	€ 56,88

* In presenza di altri figli maggiorenni / Bei weiteren volljährigen Kindern